



Prot n. 170 - 2010

Cagliari, 12 luglio 2010

Comunicazione trasmessa
solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi dell'art.6 comma 2,
L. n. 412/1991

Al Direttore Generale
del Corpo Forestale e di Vig. Amb.
CAGLIARI

A TUTTI I COLLEGHI FORESTALI
SEDI

E, p.c. All'Assessore Regionale del Personale
All'Assessore Regionale della Difesa Ambiente
CAGLIARI

Oggetto: Campagna A.I.B. 2010 ed applicazione istituti Contrattuali.

Egregio Direttore,

Dopo l'ultima convocazione del 23 giugno scorso abbiamo volutamente evitato di diffondere fra i colleghi un comunicato sindacale che sarebbe stato di forte critica per le ripetute perdite di tempo, il mancato rispetto di impegni assunti e, in generale, per la totale assenza di idee e di progetto da parte della Direzione nella ricerca di accordi utili ad una efficiente ed efficace organizzazione del lavoro, specie in relazione alla corrente campagna antincendi.

Avevamo finora pazientemente atteso una nuova convocazione (che sarebbe dovuta avvenire entro pochissimi giorni da quella del 23 giugno) per giungere ad un accordo che consentisse di affrontare la campagna A.I. (peraltro abbondantemente avviata), con la certezza per tutti i colleghi di avere riconosciuta la consueta disponibilità a contribuire con spirito di servizio e sacrificio ad una delle funzioni più delicate e rischiose della nostra professione.

Prendiamo atto che tutto questo tempo è trascorso inutilmente. Prendiamo atto che in maniera unilaterale la S.V. ha emanato la nota n. 58482, che contiene disposizioni unilaterali sull'organizzazione del lavoro non concertate con le OO.SS. Le scriventi OO.SS. contestano fermamente tali disposizioni poiché, a nostro avviso contengono arbitrarie interpretazioni e parziali applicazioni delle norme.

Ci preme sottolineare per il rispetto di quanto discusso e ragionato in occasione della riunione del 23 giugno che le OO.SS. scriventi non hanno chiesto la disapplicazione del turno a scavalco nelle stazioni forestali ma il rispetto del CCRL del 08.10.2008.

Come da noi ribadito nella stessa riunione emergono grosse difficoltà interpretative per far conciliare quanto contenuto nell'art.11, comma uno, del CCRL 2006-2009 "il turno di lavoro a scavalco è regolato dalla contrattazione integrativa" e quanto contenuto nell'istituzione del turno a scavalco del contratto collettivo regionale del 2005.

Le OO.SS. sono consapevoli che il turno a scavalco a volte necessita per far fronte alle gravi carenze organizzative, più volte denunciate, che derivano da una **sconsiderata ed estemporanea pianificazione dell'impiego del personale delle Stazioni per la copertura di altri servizi in altri uffici**. Le organizzazioni sindacali inoltre non sono state appositamente convocate (come erroneamente affermato da Voi) per discutere di "turni" a scavalco ma per problemi relativi a personale non forestale della Protezione Civile e per Vs. proposte in merito all'impiego dei Forestali non più idonei ai servizi esterni. Solo dopo la nostra protesta formale è stato modificato l'ordine del giorno degli incontri del 17 e 23 giugno.

E' invece evidente che la Direzione del Corpo intende applicare due diversi contratti: uno di comodo per COR, COP, Basi ecc. ed un altro per le Stazioni, affermando in modo scorretto, falso e tendenzioso che sono le OO.SS. ad averlo chiesto.

Nel merito, si fa osservare che dopo il 12 luglio, se è corretta la vostra interpretazione, il Contratto Integrativo non sarà più valido nella sua interezza e non solo per le parti "rivisitate nell'interesse della direzione" dalla S.V.; pertanto, **permanendo vigenti, senza specifici accordi integrativi, le norme del Contratto Collettivo siglato il 08.10.2008**, sarà opportuno che la S.V. rammenti a tutti i titolari di funzioni organizzative il rispetto più rigoroso di dette norme, specie quelle che hanno risvolti sulla sicurezza nel lavoro e sul ricupero psicofisico dei dipendenti. Fra queste, a titolo di esempio, ci permettiamo di rammentarne alcune:

- Il rispetto **dell'intervallo di riposo minimo di 11 ore fra due turni di servizio** (art. 34, 4° comma);
- Il numero massimo di 7 turni a scavalco mensili (art. 33, 6° comma), **anche nelle Basi antincendio, i COP ed i COR, con esclusione della possibilità di articolare turni di lavoro che esauriscano l'intero orario settimanale in quattro giornate lavorative**, prevista dall'art. 7 del medesimo C.I. decaduto;

Raccomandiamo a tutti i colleghi di vigilare sulla corretta applicazione delle norme contrattuali e segnalare tempestivamente ogni tentativo di forzatura o di abuso da parte di chiunque, per tutte le iniziative (anche di tutela legale) che ogni singolo caso potrà richiedere.

Si ribadisce la necessità che il Direttore Generale, per dirimere la questione, anziché avventurarsi in disposizioni contrattuali che non gli competono, si faccia assistere dal CORAN, così come previsto dal comma 2 dell'art. 12 del CCRL 1998-2001 ancora in vigore.

In assenza di chiari e fattivi segnali di disponibilità da parte di codesta Direzione, queste OO.SS. annunciano fin d'ora l'intento di rappresentare attraverso le legittime forme di manifestazione, comprese assemblee generali del personale, il profondo malcontento di tutta la categoria, alimentato anche da un atteggiamento dirigenziale non sempre ispirato al rispetto dei ruoli e della dignità e professionalità dei Forestali.

Distinti saluti.

Le Segreterie

UIL – CFVA	SAF	CGIL - FP	CISL - FPS
			